

NORMATIVA

## CORONAVIRUS

6 maggio 2020

### Aggiornamento modello conducenti stranieri, proroghe e sospensioni

#### In breve

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato il modello di dichiarazione per i conducenti merci di imprese straniere. Inoltre, sono state aggiornate la scadenza delle proroghe per i procedimenti amministrativi, le revisioni e i documenti in linea con quanto previsto dalle ultime disposizioni governative. Con l'occasione il Ministero ha anche aggiornato l'elenco delle attività indifferibili delle Motorizzazioni.

TES/LOG 159/20

#### Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

#### Nuovo modello di autodichiarazione per conducenti stranieri

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato<sup>(1)</sup> il "modello di autodichiarazione" in italiano, valido per i conducenti professionali addetti all'autotrasporto di merci, dipendenti di imprese con sede legale non in Italia, al fine di velocizzare le operazioni di verifica al confine.

Tale modello deve essere utilizzato dagli autisti stranieri, se non presentano sintomi, per entrare e sostare in Italia per un periodo non superiore alle 72 ore per esigenze lavorative.

Si allega anche una versione non ufficiale in lingua inglese, resa disponibile dal Ministero stesso.

#### Aggiornamento delle proroghe per procedimenti amministrativi, certificati e revisioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato<sup>(2)</sup> le precedenti proroghe sulla base delle ultime disposizioni del Governo.

In particolare sono sospesi fino al **15 maggio i termini di tutti i procedimenti amministrativi**<sup>(3)</sup>, ad istanza di parte o d'ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020. Nella durata complessiva del procedimento, non sarà tenuto conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Inoltre, tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in**

**scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano la loro **validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

Tra questi rientrano:

- tutte le autorizzazioni<sup>(4)</sup> che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale;
- la validità dell'autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG);
- le prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne;
- le verifiche periodiche dei veicoli per il trasporto di derrate alimentari (in regime ATP).

Per quanto riguarda, invece, il **differimento termini operazioni tecniche**<sup>(5)</sup>, il Ministero chiarisce che i **veicoli soggetti a revisione**<sup>(6)</sup> o a **visita e prova**<sup>(7)</sup> entro il 31 luglio 2020, sono ugualmente autorizzati a circolare su strada fino al **31 ottobre 2020**.

Medesimo regime di proroga è esteso anche alle operazioni inerenti le scadenze del **“Barrato Rosa”** (certificato di approvazione del veicolo) per i veicoli che trasportano merci in regime ADR e per la **sostituzione dei serbatoi di GPL**<sup>(8)</sup>.

Anche ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) ha pubblicato una nota<sup>(9)</sup> nella quale conferma la proroga al 15 maggio per i procedimenti amministrativi pendenti dal 23 febbraio 2020 e che gli atti certificativi ed autorizzativi rilasciati da ANSF, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

### **Aggiornamento delle abilitazioni alla guida e documenti**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltre riepilogato<sup>(10)</sup> le proroghe sulle abilitazioni alla guida e altri documenti.

Tra le varie proroghe e sospensioni elencate si evidenzia in particolare:

- le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

### **Aggiornamento attività indifferibili delle motorizzazioni**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anche aggiornato l'elenco delle attività indifferibili suddividendole per data di inizio.

A partire dal 4 maggio 2020:

1. immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
2. visite periodiche ATP;
3. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
4. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
5. compilazione dei certificati CEMT che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante per il trasporto merci extra-UE;
6. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
7. autorizzazioni per i servizi di linea: rilascio della documentazione da tenere a bordo.

A partire dall'11 maggio 2020:

8. rilascio duplicato patente di guida;
9. rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare o patente estera;
10. rilascio patente di guida internazionale.

A partire dal 25 maggio 2020:

11. visita e prova ed immatricolazione di veicoli;
12. rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova;
13. rilascio del certificato di approvazione ADR "barrato rosa";
14. duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione;
15. revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE.

## Allegati

	<a href="#">1. Modello dichiarazione conducenti editabile</a>
	<a href="#">2. Unofficial courtesy translation into English</a>
	<a href="#">3. Circolare MIT Proroge e attività indifferibili</a>
	<a href="#">4. ANSF Nota 7185 del 5 maggio 2020</a>
	<a href="#">5. Circolare MIT 30 aprile 2020 sospensioni e proroghe documenti</a>

## Note

- (1) Pubblicazione sul [Sito del Ministero](#)
- (2) Con la Circolare n. 2807 del 30 aprile 2020
- (3) Art. 103, secondo comma del Decreto "Cura Italia"
- (4) Vedasi elenco nella Circolare prot. 2807 del 30 aprile 2020 allegata
- (5) Art. 92, quarto comma del Decreto "Cura Italia"
- (6) Art 80 Codice della strada
- (7) Articoli 75 e 78 Codice della strada
- (8) Soggetti ad aggiornamento a norma dell'art.78 del Codice della strada e aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020
- (9) Nota 7185 del 5 maggio 2020, allegata
- (10) Nota 12058 del 30 aprile 2020, allegata